

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
PROF. ALDO SCHAVELLO

ALLA SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DOTT. SSA RITA LI VECCHI

OGGETTO: RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI RICERCA SVOLTA DALLA PROF.SSA DANIELA CHINNICI NEL PERIODO 1.10.2019 30.9.2020, CONCESSO COME 'CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI STUDIO E DI RICERCA', AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 349/58.

Il primo periodo del congedo è stato impiegato per la raccolta delle fonti bibliografiche e giurisprudenziali in tema di misure di prevenzione personali, oggetto della ricerca.

Il lavoro relativo alla raccolta e allo studio delle fonti si è, via via, mostrato corposo per gli intrecci con la materia penalistica, alla luce della natura sostanziale, e non processuale, attribuita alle misure de quibus (tranne la voce isolata, ma autorevole, di Emilio Dolcini).

Il raggio di studio si è quindi esteso ai contributi numerosi dei sostanzialisti, nonché ad alcuni studi di diritto costituzionale per la afflittività in punto di garanzie di libertà di cui sono dotate.

Indubbia è l'incidenza che le misure di prevenzione personali hanno in punto di diritto inviolabile della difesa (art. 24, comma 2, Cost.), di presunzione di non colpevolezza di ogni persona fino alla condanna definitiva (art. 27, comma 3, Cost.) nonché con i principi fondanti del 'giusto processo', alla luce del riformato art. 111 Cost., con la legge n. 2 del 1999.

La criticità di queste misure, di cui è stata comunque fondamentale l'istituzione per il contrasto a fenomeni di criminalità organizzata radicati ed eversivi per la 'tenuta' dell'Ordinamento democratico, unitamente alle misure di prevenzione reali — in primis la confisca — tuttavia non può essere sottaciuta, nonostante il ricorso massiccio in certe zone del nostro Paese e, in certe situazioni, 'dubbio', per la capacità afflittiva e aggressiva rispetto ai fenomeni per cui sono state delineate rispetto agli itinerari processuali per così dire paralleli.

Proprio le numerose zone grigie in merito al rispetto delle garanzie, soprattutto nell'itinerario di applicazione delle misure, vista la attitudine afflittiva che in concreto le misure di prevenzione personali possiedono, ha insinuato le maggiori frizioni con il rispetto delle libertà personali. Si è appurato che in alcuni casi il potere spetta al questore, non quindi all'autorità giudiziaria, pur trattandosi di misure compressive della libertà personale, che per l'art. 13 delle Costituzione dovrebbero essere sempre riservate alla medesima. Il paradosso è che la medesima autorità giudiziaria — il Pubblico ministero — si trova a dovere sostenere in udienza l'applicazione di misure

per cui non ha svolto indagini né azioni e in cui magari non crede, quasi *longa manus* dell'autorità amministrativa. Questo è risultato il *punctum dolens* della disciplina su cui il legislatore dovrebbe intervenire, ristabilendo la separazione delle competenze. Lo studio non è ancora terminato, essendo ora l'attenzione concentrata sulle frizioni con le linee guida del 'giusto processo': manca un contraddittorio, mancano presidi difensivi *ex ante*, mancano spazi per l'autodifesa e soprattutto viene strenuamente rivendicata dalla giurisprudenza l'autonomia del procedimento di prevenzione. Ciò viene argomentato in base alla diversa natura del rito di prevenzione, non declinabile in termini di responsabilità o innocenza della persona che vi viene sottoposta, con la conseguenza che imputati prosciolti anche con formula piena vedono limitati i loro spazi di libertà personale (come reale) senza che sia stato addebitato un fatto penalmente rilevante. L'insostenibilità di questo arroccamento giurisprudenziale, sulla base della peculiarità del fenomeno da contrastare, cozza con garanzie inviolabili già accennate.

Peraltro, anche la Corte europea non ha mancato di rilevare queste frizioni, soprattutto in materia di misure di prevenzione reale, quali la confisca. Appare credibile che la disciplina, nonostante la riforma del C.d. Decreto Antimafia del testo precedente n. 1423 del 1956 (che, invero, si è limitato a raccogliere in un testo unico le varie disposizioni già esistenti, dichiarando illegittime alcune misure, dopo interventi della Corte costituzionale e, in limitati snodi, modificando l'itinerario di applicazione) debba essere ancora armonizzata, nel senso della giurisdizionalizzazione, agganciando così l'itinerario alle garanzie minime di un procedimento giusto, viste le ricadute sulle libertà fondamentali. Lo studio ha analizzato la svolta rappresentata dalla C.d. sentenza Taricco contro Italia, che ha poi portato a due sentenze della Corte costituzionale, le quali hanno generato un vivace dibattito scientifico, in senso favorevole, sebbene il vuoto normativo e la strada da percorrere per assicurare le garanzie minime in punto di libertà personali appaiono ancora lontane.

Nel secondo semestre del congedo di studio e ricerca, vista la novità normativa in materia di prescrizione, che ha scatenato un vero e proprio sollevamento dell'Avvocatura penale italiana, nonché, per mesi, l'attenzione dei media e una presa di posizione, per la prima volta, di una parte della Magistratura in sintonia con l'Avvocatura, lo studio si è diretto alla nuova disciplina della prescrizione, anche su sollecitazione del Consiglio dell'Ordine, in seguito ad un invito a relazionare agli Avvocati del Distretto di Corte di Appello di Palermo, nonché a svolgere una lezione dottorale all'Università Cusano, nella sede di Roma, con il Consigliere di cassazione Raffaello Magi, (di cui la Stessa fa parte del Collegio di Dottorato). Con la nuova normativa è stata abolita la prescrizione, creando così processi dalla durata indefinita avendo rimesso al solo pubblico ministero l'appello o meno della sentenza, con un esito incerto per l'imputato inaccettabile. Lo studio si è concentrato sulla prescrizione e sulla durata ragionevole del processo, due valori spesso in collisione che in questa riforma non hanno trovato un punto di convergenza, ma semmai, uno squilibrio a favore della C.d. 'parte forte', il pubblico ministero.

La conclusione cui si è addivenuti, in concordanza con la dottrina appena espressasi, nonché con la Avvocatura compatta, è stata l'inaccettabilità di processi dalla durata

sine die, con effetti di incertezza sull'esito liberatorio o meno dell'imputato, rimesso così alla 'spada di Damocle' della volontà del pubblico ministero, con tutti gli effetti negativi, non solo dal punto di vista dell'esito, indefinito, ma anche per i profili civilistici di un eventuale risarcimento, nonché per i non secondari effetti stigmatizzanti che la sottoposizione al processo penale reca all'imputato, divenuto così 'eternamente giudicabile', come efficacemente è stato definito.

L'esito di una parte della ricerca è stato pubblicato nella rivista di fascia A Archivio penale, 2020 (D. Chimici, Prescrizione e ragionevole durata del processo).

Palermo 28.11.2020

F.to Daniela Chinnici
Professoressa associata di Diritto processuale penale
nell'Università degli Studi di Palermo